

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI : NUOVO DECRETO

a cura di **Fernando Cordella** - Presidente A.N.P.P.E. VV.F

Sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 23 novembre 2018 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015". Con il nuovo decreto sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali in cui sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi

e spazi comuni coperti; le norme tecniche sono contenute nell'allegato 1 al decreto stesso. Il documento, come per le altre Regole tecniche verticali (RTV) già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 3 agosto 2015 e l'approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al D.M. 27 luglio 2010 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq". Il Decreto prevede quattro articoli ed un allegato contenente le regole tecniche verticali, articolate in:

V.8.2 Definizioni;

V.8.3 - Classificazione.





A.N.P.P.E. VV.F.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROFESSIONISTI PER LA PREVENZIONE
E LE EMERGENZE - VIGILI DEL FUOCO**

**Via Giacomo Trevis 88
00147 ROMA**

**www.anppevigilfuoco.it
info@anppevigilfuoco.it**

L'A.N.P.P.E.VV.F. è una associazione sindacale-professionale autonoma con finalità scientifiche e di tutela legale. L'Associazione si prefigge di affrontare tutti i problemi lavorativi dei Vigili del Fuoco e di contribuire alla loro risoluzione. All'attività sindacale, tesa alla salvaguardia dei Vigili del Fuoco, affianca un'intensa attività propositiva e di studio, fornendo il proprio contributo nelle materie strettamente legate alla Prevenzione, Emergenza e Sicurezza, volendo porsi come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

MODULO DI ISCRIZIONE

PER I VIGILI DEL FUOCO LA SCHEDA DI ADESIONE SI SCARICA DAL SITO
www.anppegilfuoco.it ALLA VOCE "CONTATTI E TESSERAMENTO".

NOME	COGNOME		
CF	PROFESSIONE		
TITOLO DI STUDIO			
INDIRIZZO	N°	CITTÀ	PROV. CAP
TEL.	CELL.	FAX	
E-MAIL			

A.N.P.P.E. V.V.F.

DA INVIARE VIA EMAIL A info@anppegilfuoco.it OPPURE VIA PEC A anpewf@pec.it

QUOTA ASSOCIATIVA 2019

SOCIO SOSTENITORE € 25,00

- 1) Ricezione **newsletter** settimanale con novità e aggiornamenti nell'ambito della Prevenzione, Emergenza e Sicurezza.
- 2) Uno sconto del 10% sulla rivista tecnico-scientifica il "**Notiziario sulla Sicurezza**" da scaricare online o richiedendone comoda copia cartacea.
- 3) Partecipazioni a **convegni** e **sconti** vantaggiosi su tutti i corsi organizzati e patrocinati da A.N.P.P.E. V.V.F.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

Conto Corrente Bancario
UNICREDIT AGENZIA ROMA NON PROFIT

IBAN: IT 84 L 02008 03284 000104250707

Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003

I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea. L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati.



Le attività sono classificate:

- In relazione alla superficie;
- In relazione alla massima quota dei piani;
- Aree direttamente funzionali (aree vendita, depositi, depositi particolari ecc.).

V.8.4 Profili di rischio - Determinati dei profili di rischio secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Al punto V.8.5 (Strategia antincendio) sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.5.1 Reazione al fuoco;

V.8.5.2 Resistenza al fuoco;

V.8.5.3 Compartimentazione;

V.8.5.4 Esodo;

V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio;

V.8.5.6 Controllo dell'incendio;

V.8.5.7 Rivelazione ed allarme;

V.8.5.8 Controllo di fumi e calore;

V.8.5.9 Operatività antincendio.

Per meglio comprendere il decreto queste sono le definizioni:

1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (ad esempio: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ...).

3. Mall: galleria interna all'attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.

4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l'esposizione dei beni.

Nota In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell'attività commerciale (ad esempio: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, ...)

5. Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'ambito di applicazione del decreto è l'attività 69 come definita nel D.P.R. n. 151/2011. Attualmente, dunque, per l'attività 69 si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 mentre dal 2 gennaio 2019 per la citata attività si dovrà fare riferimento al nuovo Decreto del Ministero dell'Interno 23 novembre 2018. Con il nuovo decreto vengono, poi, definite alcune modifiche al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e nel dettaglio: all'art. 1, comma 2, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente lettera: « r) decreto del Ministro dell'Interno 27 luglio 2010, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq"», all'art. 2, comma 1, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» è inserito il numero «69;».

Alcune tabelle del Decreto:



Quote dei piani	Limitazioni	Misure antincendio aggiuntive
$-1 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$	Nessuna	Nessun requisito aggiuntivo
$h > 12 \text{ m}$	Nessuna	<ul style="list-style-type: none"> • Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV; • Tutte le vie d'esodo verticali di tipo protetto [1]
$-5 \text{ m} \leq h < -1 \text{ m}$ [3]	AA con $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	Nessun requisito aggiuntivo
$-5 \text{ m} \leq h < -1 \text{ m}$ [3]	Nessuna	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV [2]; • Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV; • Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III.
<p>[1] Per attività con $h > 24 \text{ m}$ vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo.</p> <p>[2] Per attività con carico d'incendio specifico $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$ è ammesso il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio (Capitolo S.6).</p> <p>[3] Nel caso di un solo piano interrato è ammesso h sino a $-7,5 \text{ m}$.</p>		

Tabella V.8-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree di tipo TA

Carico di incendio specifico nella mall $q_f \leq 50 \text{ MJ/m}^2$, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo.
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a $\sqrt{7H}$ con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m .
Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall.
Rivelazione e allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.
Controllo fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo

